

Analisi delle partecipazioni societarie 2020 – dati ricognitivi finalizzati agli atti di cui all’art. 20 del TUSP e relazione sulle misure adottate ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni in essere.

Il Prof. Alessandro Perego ricorda che il D.lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (*infra* TUSP) prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 20, la revisione periodica delle partecipazioni comporta l’adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dall’articolo 4 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 del TUSP.

Inoltre, il Relatore ricorda che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi del comma 3 dell’articolo 20, deve essere effettuata la revisione periodica delle partecipazioni e, ai sensi del comma 4, deve essere approvata una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti.

Fatte queste premesse, il Relatore ripercorre i passaggi effettuati dalla Commissione I Assetto e Partecipazioni (*infra* Commissione) per lo svolgimento delle operazioni sopra descritte e lo stato dei fatti presi in esame.

In tutto sono 13 le società a partecipazione diretta e indiretta possedute dall’Ateneo al 31/12/2019:

- 1. ART-ER – Società consortile per Azioni costituita per fusione il 01.05.2019;
- 2. CEFRIEL - Soc.cons. r.l.;
- 3. ITALCERTIFER S.p.A.;
- 4. Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – LEAP s.c.a r.l.;
- 5. Made s.c.a.r.l. (data di costituzione 01/03/2019);
- 6. MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni;

.../...

7. POLI.design - Società consortile a responsabilità limitata per la Ricerca Applicata, la Formazione Continua e la Valorizzazione del Design;
8. Polihub Servizi s.r.l. (partecipazione indiretta tramite Fondazione Politecnico di Milano);
9. POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S.S.D. a r.l. (data di costituzione 28/07/2019);
10. SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l. (partecipazione indiretta tramite Fondazione Politecnico di Milano);
11. S.I.E.T. società informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A.;
12. Soprip S.r.l. (partecipazione indiretta tramite ART-ER s.c.p.a.);
13. SviluppoComo-ComoNExT S.p.A. fusione per incorporazione in data 31/12/2016 (partecipazione indiretta tramite Fondazione Politecnico di Milano).

Solo 12, però, sono state oggetto di analisi puntuale, in quanto la società Soprip S.r.l., partecipazione indiretta tramite ART-ER scpa, è, oggi, in liquidazione.

La Commissione ha esaminato, con il supporto del Servizio Partecipazioni e Accordi Programmatici, la documentazione seguente:

- a) Statuti e patti parasociali;
- b) la catalogazione individuata nel Piano di Revisione Straordinaria, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 26.09.2017;
- c) le schede di valutazione contenute nell'analisi delle partecipate, approvate dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 17.12.2019;
- d) le relazioni prodotte dai rappresentanti di Ateneo negli organi gestionali delle società partecipate direttamente in occasione del monitoraggio 2020;
- e) le visure camerali al fine di esaminare il rapporto fra il numero degli amministratori ed il numero dei dipendenti e quindi verificare se ci sono società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- f) i dati finanziari, comunicati dall'area Amministrazione e Finanza (Funzioni di Staff) di questo Ateneo, al fine di constatare se ci sono partecipazioni societarie che, nel triennio precedente (2017-2019), abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; o partecipazioni societarie, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; nonché costi di funzionamento a carico del bilancio del Politecnico di Milano per il triennio 2017-2020 al fine di verificare la necessità di contenimento degli eventuali costi di funzionamento;
- g) le risposte degli enti in controllo al fine di verificare eventuali partecipazioni di livello subordinato e l'eventuale conformità di tali partecipazioni ai requisiti di cui al suddetto comma 2 dell'art. 20 del TUSP;
- h) il report presentato dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del Consiglio di Amministrazione del settembre c.a. e relativo all'analisi dei bilanci degli enti partecipati dal Politecnico di Milano.

Tutta la suddetta documentazione è agli atti della Commissione.

.../...

Obiettivo della Commissione, nel corso delle diverse sedute, è stato quello di appurare, fermo restando gli aspetti finanziari:

- 1) se tali partecipazioni societarie rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP;
- 2) se tali società svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 3) se c'è la necessità di aggregare alcune di tali società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.

A tal uopo, la Commissione si è focalizzata sull'analisi delle attività svolte dalle suddette società in termini di indispensabilità, ammissibilità e possibilità di accorpamento/aggregazione, al fine di determinarne l'appartenenza ad una delle tipologie ammesse dalla normativa, ma anche di giustificarne la stretta necessità per il perseguimento delle finalità dell'ente con quelle dell'Ateneo.

La valutazione sulle attività si è basata sulla coerenza con il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo (quali: *l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze ..., la promozione e l'organizzazione della ricerca, la formazione di studenti, ... adegua l'offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della società,incentiva l'accesso pieno e aperto alla conoscenza..*), quindi con la produzione di un "servizio di interesse di generale" o "produzione di beni o servizi strumentali all'ente", anche alla luce degli obiettivi indicati nel "Piano Strategico 2020-2022" (Consiglio di Amministrazione di Ateneo, 16 aprile 2019), documento di programmazione che delinea la missione, gli indirizzi strategici e gli obiettivi dell'Ateneo.

Pertanto, partendo dalle seguenti definizioni:

- di organismo di ricerca, definito come "un'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze" e di infrastruttura di ricerca definita come "gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori" (definizione desunte dal "Regolamento (UE) N. 651/2014");
- di servizio di interesse generale inteso come la produzione e fornitura di beni e /o servizi che non sarebbero svolti dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolti in condizioni differenti in termini di accessibilità,

l'impostazione metodologica usata si è basata sull'assunto che attraverso la partecipazione dell'Ateneo in società di capitale sembrerebbe realizzarsi l'"attività di produzione di un servizio di interesse generale" o "produzione di beni o servizi strumentali all'ente":

1) quando lo svolgimento delle funzioni proprie del Politecnico, consistenti nella promozione e nell'organizzazione della ricerca, oltre che all'acquisizione e al trasferimento delle conoscenze, avviene grazie all'utilizzo degli impianti produttivi e/o complessi di strumenti scientifici di cui è dotata la società partecipata, che non sarebbero realizzabili, disgiuntamente, né dall'Ateneo da un lato (priva degli elementi oggetto della ricerca, delle condizioni di contesto in cui opera la Società e delle risorse economiche di cui dispongono i soggetti privati), né dai partner industriali dall'altro (privi dell'alta competenza scientifica e della necessaria propensione e capacità di sperimentazione, propria dell'Accademia).

.../...

2) quando lo svolgimento delle funzioni proprie del Politecnico, consistenti nella formazione degli studenti e nell' adeguare l'offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della società, l'Ateneo si avvalga anche della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati.

La Commissione ha, poi, esaminato lo stato di avanzamento del processo di dismissione delle quote relative alle Spin-off e alla società COIRICH - Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage - società consortile a responsabilità limitata, che erano state deliberate dal Consiglio di Amministrazione di qs Ateneo nella seduta del 26.09.2017, in occasione dell'approvazione del Piano di Revisione Straordinaria.

Il Relatore comunica che, relativamente allo stato dell'arte del piano di dismissione approvato il 26.09.2017, la Commissione ha evidenziato che:

1. per E-CO S.r.l. (Spin-off) si è in attesa di atto notarile. *(vedi comunicazione del TTO del 04.11.2020, agli atti della Commissione);*
2. per Genport S.r.l. (Spin-off) la cessione è stata formalizzata il 24 gennaio 2020. *(vedi comunicazione del TTO del 16.03.2020, agli atti della Commissione).*

Risultano ancora non concluse le seguenti dismissioni:

1. COIRICH Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage - società consortile a responsabilità limitata: a seguito del mancato riscontro alla negoziazione assistita, il Politecnico (ufficio Avvocatura di Ateneo) ha presentato atto di citazione e si è ancora in attesa dell'udienza.
2. Mi.To. Tech S.r.l. (Spin-off): la società ha chiesto di fare una contro perizia per determinare il valore *(vedi comunicazione del TTO del 04.11.2020, agli atti della Commissione).*

Attualmente, quindi, lo stato delle dismissioni ancora in corso risulta essere quello riportato nell'allegata tabella 2 "Dismissioni".

Per quanto riguarda l'individuazione delle partecipazioni indirette, il Presidente ricorda che la Commissione, ha svolto le proprie verifiche presso gli Enti in controllo del Politecnico: Fondazione Politecnico di Milano, Consorzio Poliedra, ART-ER scpa società *in house*, Consorzio Interuniversitario CISIA ente *in house*, il Consorzio Interuniversitario CINECA ente *in house*, la Polisportiva Politecnico Di Milano S.S.D. a r.l. società *in house*.

La Commissione ha preso atto dei riscontri pervenuti dai Consorzi CINECA, CISIA e Poliedra, e dalla società Polisportiva Politecnico di Milano, da cui si evince che questi enti non possiedono partecipazioni in società terze, mentre la società ART-ER ha comunicato che l'unica partecipazione indiretta è la società Soprip S.r.l. che è in liquidazione. La Commissione ha esaminato, quindi, la documentazione pervenuta dalla Fondazione Politecnico di Milano, che invece detiene il 50% in Polihub Servizi s.r.l. (a tal uopo, la Fondazione Politecnico di Milano dichiara di non esercitare sulla collegata né attività di direzione né attività di coordinamento), il 40% in SIDERA S.r.l. e il 4,43% in Sviluppo Como-ComoNEXt S.p.A. (tutti i riscontri pervenuti e relativi alle società a partecipazione indiretta sono agli atti della Commissione).

La Commissione, dopo attenta disamina di tutta la suddetta documentazione, ha proseguito ad effettuare le valutazioni per ogni singola partecipazione, compilando un'apposita scheda, come descritte di seguito.

.../...

**Schede di Valutazione delle singole società partecipate,
direttamente e indirettamente dal Politecnico di Milano al 31.12.2019,
ai fini degli artt.4 e 20 del TUSP**

ART-ER – Società Consortile per Azioni (società costituita per fusione il 01.05.2019)

Compagine sociale (come da visura camerale del 07/07/2020): Regione Emilia Romagna, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Comune di Modena, Comune di Finale Emilia, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Reggio Emilia, ANBI Emilia-Romagna, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna - ACER di Ravenna, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena, Agenzia interregionale per il fiume PO, Azienda Casa Emilia-Romagna ACER Ferrara, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Alseno, Comune di Polesine Zibello, C.E.R. Consorzio di Bonifica di 2 grado, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Rimini, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Piacenza, Azienda USL di Ferrara, Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico Sant'Orsola Malpighi, AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe;
- Vista la relazione dei Proff. Paolo Chiesa e Paolo Albertelli dell'08.06.2020, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
 - o ART-ER possiede una rilevante capacità di coinvolgimento di università, enti di ricerca e associazioni imprenditoriali presenti sul territorio regionale e riesce a coordinare gli stessi verso le politiche di sviluppo perseguite dalla Regione Emilia-Romagna;
 - o Per quanto non si percepiscano benefici economici evidenti legati alla partecipazione del Politecnico di Milano nella compagine azionaria di ART-ER sono escluse contribuzioni economiche dell'ateneo al fondo consortile e il contributo in kind (che comunque non richiede rendicontazione) è in riduzione;
 - o Il contributo offerto dal Politecnico alle attività di ART-ER è rilevante soprattutto in relazione anche all'esiguo gruppo di colleghi che gravita sul Polo di Piacenza e si ritiene accettabile il rapporto costi/benefici considerato che molte delle attività rientrano negli interessi scientifici degli stessi;
 - o La partecipazione in ART-ER contribuisce positivamente all'immagine del Politecnico sul territorio ospitante sede di un campus dell'Ateneo.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, vista la relazione e la documentazione agli atti, delibera che la partecipazione in ART-ER sia da mantenere.

Il mantenimento della partecipazione all'ente è motivato in virtù delle attività dell'ente con particolare riferimento al contesto territoriale specifico del Polo di Piacenza e delle realtà della Regione Emilia. In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4¹ del TUSP, ritiene che sussistano le condizioni di legittimazione alla partecipazione. In particolare, poiché ai sensi dell'art. 5 comma 3 dello statuto, la Società è lo strumento organizzativo dei soci, cui essi attribuiscono il compito di espletare servizi/attività di loro

¹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o gli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

pertinenza tra cui promozione e sviluppo della ricerca, la Commissione ritiene che sussistono le condizioni perché tali scopi possano rientrare tra le attività previste dal TUSP, art. 4, 2' comma, lett. d).

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20², la Commissione I rileva che:

- Rapporto dipendenti/amministratori, è coerente con le disposizioni di cui all'art. 20, lett. b).
- Fatturato dell'anno 2019 (società costituita per fusione il 01.05.2019) è superiore al limite di cui all'art. 20 lett. d).
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio nei cinque esercizi precedenti: risultato di esercizio nel 2019 (società costituita per fusione il 01.05.2019) è positivo.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2019 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate.

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

² 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

CEFRIEL – Società consortile a responsabilità limitata

Compagine sociale (come da visura camerale del 07/07/2020): Engineering - Ingegneria Informatica S.P.A., Telecom Italia Spa o Tim S.P.A., Eni S.P.A., Exprivia S.P.A., Hewlett-Packard Italiana S.R.L., Pirelli & C. S.P.A., Nokia Solutions and Networks Italia S.P.A., Microsoft S.R.L., Sas Institute S.R.L., Stmicroelectronics S.R.L., The European House - Ambrosetti S.P.A., Rizzoli Corriere della Sera Mediagroup Spa, Fastweb Spa, El Towers S.P.A., Italtel S.P.A., Vodafone Italia S.P.A., Compunetix Inc, Università degli Studi di Milano – Bicocca, Università degli Studi di Milano, Regione Lombardia, Politecnico di Milano, Università degli Studi dell'Insubria.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe;
- Vista l'Analisi Periodica del 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 17.12.2019, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione in Cefriel il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, 2' comma, lett. a) e d);
- Vista la catalogazione, individuata nel Piano di Revisione Straordinaria, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 26.09.2017, in base alla quale l'attività svolta dalla società CEFRIEL rientrava all'art. 4a e 4d del TUSP;
- Vista la relazione del Prof. Gianantonio Magnani, in qualità di rappresentante del Politecnico di Milano nel CdA di Cefriel Scarl e del Prof. Stefano Tubaro, in qualità di Direttore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, del mese di giugno 2020, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
 - o Cefriel si configura come centro dedicato all'innovazione digitale attraverso tre aree di servizio: Formazione, Ricerca e Innovazione.
 - o Cefriel partecipa ai progetti di ricerca e innovazione con un ruolo complementare a quello dei dipartimenti, rendendo fattibili proposte progettuali che includono attività di industrializzazione che vanno oltre quelli realizzabili dai Dipartimenti stessi.
 - o Cefriel, nella sua attività di trasferimento tecnologico è chiamato a sviluppare soluzioni innovative in ambiti molto vari. In queste sue attività coinvolge i dipartimenti (in primis il DEIB) per lo sviluppo delle parti più innovative dei progetti.
 - o Il piano industriale 2019-2021 prevede una ulteriore crescita di competenze, anche tramite il finanziamento di attività di ricerca presso i dipartimenti. Come strumento principale per questa operazione verranno finanziate borse di dottorato, cosa già avvenuta per il DEIB.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che la partecipazione in CEFRIEL sia da mantenere in quanto strategica per rinforzare e complementare l'attività di trasferimento tecnologico dell'Ateneo. In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4¹ TUSP, ritiene che sussistono

¹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e d).

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20², la Commissione I rileva che:

- Rapporto dipendenti/amministratori è coerente con le disposizioni di cui all'art. 20, lett. b).
- Fatturato medio del triennio di riferimento è superiore al limite di cui all'art. 20 lett. d).
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio nei cinque esercizi precedenti non applicabile in quanto la società gestisce anche un servizio di interesse generale.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2019 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate.

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

² 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

ITALCERTIFER Società per Azioni

Compagine sociale (come da visura camerale del 07/07/2020): Ferrovie dello Stato Italiano S.p.A., Regione Toscana, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Politecnico di Milano.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,
- Vista l'Analisi Periodica del 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 17.12.2019, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione in ITALCERTIFER il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, 2' comma, lett. a) e d),
- Vista la catalogazione, individuata nel Piano di Revisione Straordinaria, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 26.09.2017, in base alla quale l'attività svolta dalla società ITALCERTIFER rientrava all'art. 4, 2' comma, lett. a) e d) del TUSP;
- Vista la relazione della Prof.ssa Alessandra Manenti del 09.06.2020, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
 - o Il risultato di esercizio del 2019 superiore a quello dell'esercizio precedente e conferma il trend dei risultati positivi conseguiti dalla società negli ultimi esercizi.
 - o ITALCERTIFER, opera in qualità di Organismo Notificato (NoBo), Valutatore Indipendente della Sicurezza (VIS), Organismo di certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri e veicoli ferroviari, CSM Assessor (AsBo) Laboratorio Prove Materiale Rotabile, Organismo di Ispezione e quale ente certificatore di sistemi di gestione in virtù dell'accreditamento ISO 17021.
 - o ITALCERTIFER ha ampliato la propria attività internazionale con particolare riferimento all'India all'Arabia Saudita.
 - o ITALCERTIFER rappresenta, insieme alle quattro università socie, Firenze, Napoli Pisa e il Politecnico di Milano, costituiscono una rete diffusa di competenze e di laboratori certificati in grado di rispondere alle commesse operatori e costruttori nazionali ed internazionali.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, vista la relazione e la documentazione agli atti delibera che la partecipazione in ITALCERTIFER sia da mantenere.

Il mantenimento della partecipazione all'ente è motivato principalmente dalla peculiarità e specificità delle attività dell'ente. In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4¹ del TUSP, ritiene che sussistano le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a).

Italcertifer, infatti, definita come una infrastruttura di ricerca ha a disposizione impianti, risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori. Per cui Politecnico di Milano, grazie all'ausilio dei laboratori di Italcertifer riesce a sviluppare la propria attività istituzionale relativa alla ricerca, nell'ambito più ampio dei servizi di interesse generale, che altrimenti non sarebbe possibile

¹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

realizzare con la stessa efficacia nei settori dell'aerodinamica, del confort e sicurezza di marcia, dell'interazione veicolo infrastruttura, della captazione elettrica”.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20², la Commissione I rileva che:

- Rapporto dipendenti/amministratori, è coerente con le disposizioni di cui all'art. 20, lett. b).
- Fatturato medio del triennio di riferimento, è superiore al limite di cui all'art. 20 lett. d).
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio nei cinque esercizi precedenti: non applicabile in quanto la società gestisce anche un servizio di interesse generale.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2019 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate.

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella “tavola sinottica riepilogativa”.

² 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

LABORATORIO ENERGIA AMBIENTE PIACENZA – SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA – LEAP S.C.A R.L.

Compagine sociale (come da visura camerale del 07/07/2020): Politecnico di Milano, Antas S.R.L., Università Cattolica Del Sacro Cuore, Camera Di Commercio I.A.A. di Piacenza, Comune Di Piacenza, Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano, Iren Ambiente S.P.A., A2a S.P.A., Industria Cementi Giovanni Rossi S.P.A., Unical Ag S.P.A., Business Integration Partners S.P.A.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,
- Vista l'Analisi Periodica del 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 17.12.2019, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4¹ del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione in LEAP il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, 2' comma, lett. a) e d),
- Vista la catalogazione, individuata nel Piano di Revisione Straordinaria, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 26.09.2017, in base alla quale l'attività svolta dalla società LEAP rientrava all'art. 4a e 4d del TUSP;
- Vista la relazione del Prof. Cristian Bovo del 30.06.2020, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
 - o Dal punto di vista del strategico LEAP è un laboratorio industriale accreditato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della DGR 762/2014 nell'ambito della Rete Alta Tecnologia e pertanto, in virtù di questa condizione, può accedere a bandi competitivi per la ricerca industriale emessi dalla Regione.
 - o LEAP è stato individuato dalla Regione Emilia-Romagna, insieme al MUSP, quale soggetto gestore del Tecnopolo di Piacenza e pertanto supporta e orienta le imprese verso l'accesso ai servizi per l'innovazione offerti dall'intera Rete Alta Tecnologia.
 - o Il LEAP ha sottoscritto una convenzione che prevede, quando il personale docente del Politecnico stesso collabori a progetti sviluppati dalla Società, un riconoscimento da parte del LEAP a favore dell'Ateneo del 10% di quanto corrisposto al suddetto personale.
 - o È in corso una importante revisione dell'assetto organizzativo a cominciare dall'inserimento del Consigliere delegato al fine di rivedere la struttura stessa del LEAP, le modalità di funzionamento, garantire la sostenibilità economica, consentire un'ulteriore crescita della società, con accresciuti benefici sia per i soci sia per gli stakeholders.

¹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, vista la relazione e la documentazione agli atti delibera che la partecipazione in LEAP sia da mantenere.

Il mantenimento della partecipazione all'ente, come anticipato in corso di riorganizzazione, è motivato dalle attività dell'ente con particolare riferimento al contesto territoriale specifico del Polo di Piacenza e delle realtà della Regione Emilia.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 TUSP, ritiene che sussistano le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a). LEAP, infatti ha tra gli scopi sociali l'avviamento e lo sviluppo di progetti di ricerca in qualità di organismo di ricerca. Inoltre, LEAP disponendo di laboratori di prova ed essendo in grado di condurre anche attività sperimentali direttamente su impianti energetici e misure in ambiente, opera come struttura che produce servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti e allo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riferimento al trasferimento tecnologico.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20², la Commissione I rileva che:

- Rapporto dipendenti/amministratori non è coerente con le disposizioni di cui all'art. 20, lett. b). A tal uopo la Commissione, sentito il Prof Bovo, rileva che la società LEAP ha attualmente in corso una importante riorganizzazione interna, a capo del Consigliere Delegato nominato nel corso del 2020 è stata rallentata dall'emergenza COVID-19. In questa fase, dunque, il non pieno rispetto del rapporto amministratori/dipendenti appare ancora giustificabile in attesa degli esiti della riorganizzazione e della operatività della stessa.
- Fatturato medio del triennio di riferimento, è superiore al limite di cui all'art. 20 lett. d).
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio nei cinque esercizi precedenti: non applicabile in quanto la società gestisce un servizio di interesse generale.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2019 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate.

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

MADE Società Consortile a Responsabilità Limitata. (società costituita il 11.01.2019)

Compagine sociale (come da visura camerale del 07/07/2020): Politecnico di Milano, Freni Brembo S.P.A., Whirlpool Emea S.P.A., Robert Bosch S.P.A., Siemens S.P.A., R.F. Celada S.P.A., Comau S.P.A., Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Prima Industrie S.P.A., Business Integration Partners S.P.A., Techedge S.P.A., Aizoon Consulting Srl, Fpt Industrial S.P.A., Gi Group S.P.A., Adecco Formazione S.R.L., Reply S.P.A., Enginsoft S.P.A., Ibm Italia S.P.A., Tesar S.P.A., Alleantia S.R.L., Hyperlean S.R.L., Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso S.P.A., Csmt Gestione S.C.A.R.L., Beckhoff Automation S.R.L., Consoft Sistemi Società Per Azioni, Altair Engineering S.R.L., Ecole - Enti Confindustriali Lombardi per l'Education Società Consortile a r.l., Alumotion S.R.L., Trust4value S.R.L., Cefriel - Società Consortile a Responsabilità Limitata, Stmicroelectronics S.R.L., Parametric Technology Italia S.R.L., Fincons S.P.A., Italtel S.P.A., Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Brescia.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,
- Visto il Patto Parasociale dell'ente in epigrafe,
- Vista la relazione del Prof. Marco Taisch, del 10/06/2020, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:

o Made è stata costituita nel Gennaio 2019, ed ha lo scopo di realizzare un acceleratore di competenze tecniche al fine di suggerire alle imprese, in particolare alle PMI, soluzioni innovative di digitalizzazione dei processi industriali. La metodologia è quella del "test before invest", per cui MADE nel proprio competence center presenta "Use Cases" con moderne tecnologie presenti sul mercato italiano e internazionale, attorno alle quali ruoteranno le attività istituzionali di orientamento, formazione e progettualità.

o Attualmente MADE è fortemente impegnata nella realizzazione fisica del competence center e nella finalizzazione e approvvigionamento delle infrastrutture tecnologiche.

o Durante il primo anno sono stati attivati e hanno operato diversi Gruppi di Lavoro (GdL) con l'obiettivo di avviare le attività previste coinvolgendo i 44 Partner, per consentire a MADE di operare rapidamente e in sinergia con le aspettative di tutti. Tutti i GdL sono stati presieduti dal Politecnico di Milano e hanno visto la partecipazione di personale afferente all'Ateneo e proveniente da diversi dipartimenti (DEIB, DIG, MECC).

o MADE ha inoltre svolto diverse attività istituzionali, quali riunioni periodiche di coordinamento con gli altri Competence Center e il Ministero dello Sviluppo Economico.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che la partecipazione in MADE sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4¹ del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e d) in quanto MADE svolge attività di interesse generale per l'Ateneo sia per quanto il favorire

¹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

e supportare rapporti fra i Dipartimenti ed il mondo industriale sia per quanto riguarda il supporto alle attività di ricerca svolte dal Politecnico.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20², la Commissione I rileva che:

- Rapporto dipendenti/amministratori non è coerente con le disposizioni di cui all'art. 20, lett. b.
A tal uopo, la Commissione I rileva che la società è di recentissima costituzione (Gennaio 2019) ed è in fase di start-up. Le sue attività sono completamente dedicate alla ristrutturazione ed allestimento degli spazi del Competence Center la cui gestione è alla base della costituzione della società stessa. Da colloqui con il Prof. Taisch è altresì evidente che gli amministratori sono in prima persona coinvolti in questa impegnativa fase di realizzazione del Competence Center.
- Fatturato del 2019 (società costituita il 11.01.2019) è inferiore al limite di cui all'art. 20 lett. d).
A tal uopo, la Commissione I rileva che la società è completamente in fase di start-up e, pertanto, il riferimento economico-finanziario non può assurgere ad elemento ostativo al mantenimento, perché da considerare assolutamente fisiologico.
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio nei cinque esercizi precedenti: non applicabile in quanto la società gestisce anche un servizio di interesse generale.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2019 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate.

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

² 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni

Compagine sociale (come da visura camerale del 07/07/2020): Politecnico di Milano, Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A., GS Spa, Telecom Italia Spa o Tim S.P.A., Whirlpool Emea S.P.A., Ansaldo Energia S.P.A., Pirelli & C. S.P.A., Luxottica Group Spa, OTB S.P.A., IBM Italia S.P.A., Banca Mediolanum Spa, Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti, Business Integration Partners S.P.A., Edison S.P.A., Marelli Europe S.P.A., Microsoft S.R.L., Italgas S.P.A., SIA S.P.A., Bticino S.P.A., Eni Corporate University S.P.A., Italtel S.P.A., Snam S.P.A., Assolombarda Confindustria Milano, Monza E Brianza, Lodi, Vodafone Italia S.P.A.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,
- Visto il patto parasociale dell'ente in epigrafe,
- Vista l'Analisi Periodica del 2019, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 17.12.2019, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4¹ del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione al MIP il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, 2^a comma, lett. a) e d),
- Vista la catalogazione, individuata nel Piano di Revisione Straordinaria, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 26.09.2017, in base alla quale l'attività svolta dalla società MIP rientrava all'art. 4a e 4d del TUSP,
- Vista la relazione del Prof. Vittorio Chiesa del mese di giugno 2020, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
 - o MIP è da quasi 40 anni uno dei più prestigiosi attori della formazione manageriale per laureati in tutte le discipline, provenienti da tutti i paesi del mondo, orientati verso il mondo delle imprese e della pubblica amministrazione.
 - o La missione del MIP è quella di: (i) realizzare attività di formazione su tutti i temi del management, con particolare focus sul ruolo della tecnologia come strumento di innovazione e gestione di imprese, organizzazioni, e sistemi economici, sfruttando le sinergie fra la componente accademica e le imprese; (ii) realizzare interventi di ricerca applicata sulle tematiche della formazione manageriale. Come tale la missione del MIP è funzionale alla missione più ampia dell'Ateneo per quanto riguarda i master universitari sulle tematiche del management, ma più in generale per tutte le attività di formazione post-graduate su questi temi.
 - o La Vision del MIP è diventare una business school con elevata reputazione a livello internazionale nel campo della formazione manageriale, con particolare attenzione ai temi dell'innovazione delle imprese e delle istituzioni, facendo leva sulla tecnologia sia come strumento di supporto all'erogazione della formazione (smart learning, cioè applicazione delle tecnologie digitali ai processi di apprendimento) sia come strumento e leva manageriale.

¹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

- Si ritiene importante avere una business school all'interno di una università tecnica e affiancare ai contenuti di natura tecnica quelli di natura gestionale nella formazione post-laurea, come anche evidenziato dai trend internazionali e dalle scelte di molti competitor, quali le principali business school cinesi, che sono all'interno di grandi università tecniche o scientifiche (Tsinghua, Jiaotong) o casi di estremo successo come le business school di MIT e Stanford in USA o, in Europa, i casi di Imperial College e TUM.
- Il livello di eccellenza raggiunto dal MIP – testimoniato non solo dai risultati ma anche dal posizionamento nei ranking e dagli accreditamenti ricevuti – contribuisce positivamente all'immagine dell'Ateneo; l'eccellente posizionamento (e conseguente reputazione) raggiunto nelle aree ove vi è convergenza tra tecnologia e management (digitale, manufacturing, energia, finanza, eccetera) rappresenta sicuramente un fattore di attrattività sia per partecipanti italiani, sia per stranieri.
- MIP è inoltre in grado di giocare un ruolo di servizio all'Ateneo, ad esempio nel supporto ai processi di globalizzazione (si pensi ad esempio a Polimilano e Sidera) o nel supporto organizzativo a progetti post- graduate di altre strutture dell'Ateneo.
- MIP offre la possibilità di sperimentare forme nuove di apprendimento che richiedono investimenti significativi, che possono poi essere trasferite in Ateneo una volta opportunamente adattate.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che la partecipazione in MIP sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo, perché attraverso la partecipazione alla società MIP il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con l'obiettivo di promuovere attività di formazione post-laurea e post- esperienza sia sul territorio nazionale, sia all'estero, che altrimenti non sarebbe possibile erogare con la stessa efficacia. In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e d).

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20², la Commissione I rileva che:

- Rapporto dipendenti/amministratori, è coerente con le disposizioni di cui all'art. 20, lett. b).
- Fatturato medio del triennio di riferimento è superiore al limite di cui all'art. 20 lett. d).
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio nei cinque esercizi precedenti: non applicabile in quanto la società gestisce anche un servizio di interesse generale.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2019 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate.

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

POLI.design - Società consortile a responsabilità limitata per la Ricerca Applicata, la Formazione Continua e la Valorizzazione del Design

Compagine sociale (come da visura camerale del 07/07/2020): Politecnico di Milano, AIAP Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva, Associazione per il Disegno Industriale, AIPI – Associazione Italiana Progettisti d’Interni, Federlegno Arredo.

- Visto lo Statuto dell’ente in epigrafe,
 - Visto il Patto parasociale dell’ente in epigrafe,
 - Vista l’Analisi Periodica del 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 17.12.2019, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4¹ del TUSP, è stato deliberato che la partecipazione a POLI.design sia pienamente coerente con quanto previsto all’art. 4 TUSP, in particolare nella categoria di cui all’art. 4, 2° comma, lett. a) e d),
 - Vista la catalogazione, individuata nel Piano di Revisione Straordinaria, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 26.09.2017, in base alla quale l’attività svolta dalla società POLI.design rientrava all’art. 4a e 4d del TUSP.
 - Vista la relazione, a cura del Presidente del CdA prof. Francesco Paolo Zurlo, del mese di giugno 2020, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
 - o POLI.design svolge attività di formazione (in lingua italiana e inglese) in Italia e all’estero rivolta fondamentalmente a due categorie di target, ossia il mondo professionale e le imprese. Nel primo caso l’attività di formazione si traduce in: Master universitari (durata 12-15 mesi) del Politecnico di Milano a conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitario; Corsi di Alta Formazione con impegno temporale variabile (da 1 giorno a 12 mesi) in funzione delle varie formule con possibilità di rilascio di Crediti professionali. Si sottolinea che i Master vengono svolti da POLI.design come ente gestore in autofinanziamento secondo le previsioni del regolamento Master di Ateneo Rep. n. 2235 Prot. n. 25405 del 05 agosto 2013 e che, come da statuto di POLI.design, la partecipazione dell’Ateneo non comporta alcun rischio economico per l’Ateneo.
 - o Nel secondo caso l’attività di formazione si traduce in diverse forme e variegate modalità, quali coaching, Design Workshop, Design Competition Workshop, Formazione On Demand. Inoltre altre attività specifiche, in accordo con Scuola del Design e Dipartimento di Design, vengono svolte da POLI.design per la gestione della formazione curriculare ed extracurriculare derivante da convenzioni con istituzioni straniere.
- In base a queste considerazioni le attività di formazione di POLI.design appaiono pienamente coerenti con la missione di alta formazione dell’Ateneo, svolte in diretta collaborazione con le strutture didattiche e di ricerca del Politecnico di Milano, in continuità e completamento dell’offerta curriculare della Scuola del Design del Politecnico di Milano oltre che in collaborazione con l’offerta formativa delle altre società consorziali deputate alla formazione post-graduate del Politecnico di Milano (MIP, CREFRIEL, POLIMILANO, Sidera);

¹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

- POLI.design svolge varie attività di promozione culturale del design, oltre che collaborazioni istituzionali, sponsorizzazioni, partnership, patrocini. In particolare POLI.design per conto di varie stakeholder si occupa: della progettazione, dell'organizzazione, coordinamento, comunicazione di eventi e della gestione delle varie attività necessarie allo sviluppo di concorsi di idee. Inoltre POLI.design, all'interno del Sistema Design del Politecnico di Milano formato da POLI.design stesso, dalla Scuola del Design e dal Dipartimento di Design svolge diverse attività di supporto (p.e. collaborazioni con il sistema del Laboratorio del Dipartimento di Design, esposizioni nella Design Week, presenza in vari convegni annuali).

Le attività svolte nell'anno 2019, sia per quanto riguarda la formazione che la promozione culturale, dimostrano una intensa e continuativa operatività, il coinvolgimento di una molteplicità di stakeholder, lo sviluppo di un consistente numero di variegata esperienze e l'integrazione con le strutture istituzionali del Politecnico.

In base a queste considerazioni le attività di promozione di POLI.design appaiono pienamente coerenti con la missione culturale e sociale dell'Ateneo e utili a supportare e integrare le attività di diffusione della cultura politecnica del design portate avanti dalla Scuola del Design e dal Dipartimento di Design.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che la partecipazione in POLI.design sia da mantenere in quanto pienamente coerente con quanto previsto all'art. 4 TUSP. In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e d).

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, altresì, delibera che la partecipazione in POLI.design sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo nella promozione di attività di formazione post-laurea e post- esperienza sia sul territorio nazionale, sia all'estero.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20², la Commissione I rileva che:

- Rapporto dipendenti/amministratori è coerente con le disposizioni di cui all'art. 20, lett. b).
- Fatturato medio del triennio di riferimento è superiore al limite di cui all'art. 20 lett. d).
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio nei cinque esercizi precedenti: non applicabile in quanto la società gestisce anche un servizio di interesse generale.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2019 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate.

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Polihub Servizi s.r.l.

Compagine sociale: Fondazione Politecnico di Milano, Cefriel Soc.cons. r.l., MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni e Poli.design Soc. cons.a responsabilità limitata

- Vista la nota del Presidente della Fondazione Politecnico di Milano del 30.06.2020, dove si segnala che in data 15 aprile scorso è stata deliberata la trasformazione eterogenea dalla società PoliHub Servizi s.r.l. in una forma societaria, non a fini di lucro, maggiormente coerente con la missione di ateneo, ossia nella forma di società consortile a responsabilità limitata, e la relativa documentazione allegata, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
 - o PoliHub Servizi è un incubatore certificato di imprese innovative iscritto nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese e agisce per valorizzare il processo di Trasferimento Tecnologico d'Ateneo e la creazione di impresa innovativa, offrendo a studenti, ricercatori e professori un supporto completo per la creazione di nuove imprese basate sul ricorso a tecnologie innovative e ad alto potenziale di creazione di valore e di crescita (Spin-off e/o Startup); si noti che le attività di incubatore certificato sono riservate dalla legge alle sole società di capitali che, in possesso dei requisiti di legge, siano iscritte nelle apposite sezioni speciali del registro delle imprese di afferenza.
 - o PoliHub Servizi è strumentale alle iniziative svolte dalla Fondazione a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, dello sviluppo di nuova imprenditorialità e della qualificazione delle strutture delle amministrazioni pubbliche e della tutela della proprietà intellettuale e alle attività di trasferimento tecnologico, e supporto all'innovazione della Fondazione e dell'Acceleratore d'Impresa del Politecnico di Milano.
 - o PoliHub Servizi persegue quindi finalità pienamente coerenti con l'obiettivo di promuovere la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali – grazie al sostegno dato a decine di nuove imprese tecnologiche e al rapporto di mutuo scambio con i ricercatori del Politecnico – all'interno quindi dell'obiettivo più ampio del Politecnico di Milano di sviluppare la propria attività istituzionale relativa alla ricerca, che altrimenti non sarebbe possibile realizzare con la stessa efficacia.
- Vista l'Analisi Periodica del 2019, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 17.12.2019, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4¹ del TUSP, è stato deliberato che la partecipazione indiretta del Politecnico di Milano in Polihub Servizi srl, per il tramite di Fondazione Politecnico Milano, è strategica per l'Ateneo e che POLIHUB rientra nella categoria di cui al secondo comma, lett. a) e d) del TUSP.
- Vista la catalogazione, individuata nel Piano di Revisione Straordinaria, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 26.09.2017, in base alla quale l'attività svolta dalla società Polihub rientrava all'art. 4a del TUSP.

¹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che la partecipazione in Polihub sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo, perché attraverso la partecipazione indiretta alla società POLIHUB Servizi, il Politecnico di Milano, per il tramite della Fondazione Politecnico di Milano, persegue finalità pienamente coerenti con l'obiettivo di promuovere le attività di trasferimento tecnologico, attraverso la società POLIHUB, come sancito nello stesso piano strategico 2020-2022 di Ateneo.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e d).

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20², la Commissione I rileva che:

- Rapporto dipendenti/amministratori è coerente con le disposizioni di cui all'art. 20, lett. b).
- Fatturato medio del triennio di riferimento è superiore al limite di cui all'art. 20 lett. d).
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio nei cinque esercizi precedenti: non applicabile in quanto la società svolge un servizio di interesse generale ossia quello di incubatore certificato (accademico). Per completezza si segnala che l'unico risultato negativo del quinquennio fu nel 2014, anno in cui fu rilevata una perdita di € 3.620 (a fonte di utili per: € 6,269 del 2019; € 30.067 nel 2018; € 6.737 nel 2017; € 3.853 nel 2016 e € 816 nel 2015)
- Non risultano costi legati a Polihub a carico del bilancio della Fondazione Politecnico di Milano (v. art. 20, lett. f).
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate.

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO Società Sportiva Dilettantistica a r.l. (società costituita il 28.07.2019)

Compagine sociale (come da visura camerale del 07/07/2020): Politecnico di Milano

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,
- Vista la relazione del Dr. Ivano Ciceri, Responsabile del Servizio Promozione Attività Sportive fino al 31/12/2019, del 10/06/2020, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
 - o una Società Sportiva Dilettantistica (SSD) rappresenta una condizione di estrema utilità per la gestione operativa delle attività sportive, ovvero per l'autoproduzione di servizi strumentali al Politecnico nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali a sostegno dello sport come strumento complementare al percorso formativo degli studenti e come portatore di valori e ricadute positive sul piano sociale ed educativo.
 - o L'apertura del centro Giuriati nel settembre 2019, contemporanea alla costituzione della POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO, testimonia del compiuto passaggio di consegne dalla precedente gestione CUS alla gestione del Politecnico e dell'obiettivo che la costituzione della SSD possa comportare un'ottimizzazione di costi e ricavi dell'impianto sportivo. Il perseguimento di questo obiettivo, che appare raggiunto nel primo periodo di gestione (ottobre - dicembre 2019), dovrà essere monitorato per il 2020 (tenendo in dovuta considerazione l'emergenza sanitaria in corso) e per gli anni successivi. Si sottolinea che grazie alla gestione diretta dell'impianto è stata possibile la presentazione della richiesta di contributo al MIUR dal Comitato per lo sport ai sensi della legge 394/77; in questo modo le spese relative ai consumi dell'impianto potranno essere compensate con il contributo erogato dal Ministero (questa tipologia di spesa è invece stata sostenuta dall'Ateneo a partire dal 2011 in circa 80/90.000 € all'anno);
 - o LA SSD (nella figura dell'Amministratore unico) si pone l'obiettivo di lavorare in modo allineato con il Delegato del Rettore, il Dirigente di Area e il Caposervizio Sport al fine di perseguire gli obiettivi e la policy di Ateneo rispetto allo sport.
 - o In generale, la giovane età della SSD non permette ad oggi molto più che una valutazione della correttezza degli obiettivi e impone un attento monitoraggio negli anni futuri.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che la partecipazione in Polisportiva Politecnico di Milano SSD in quanto pienamente coerente con quanto previsto all'art. 4 del TUSP. In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4¹ del TUSP, ritiene che sussistano le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e d).

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che la partecipazione in Polisportiva Politecnico di Milano SSD sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo per il

¹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

perseguimento nell'ambito dello sport e del tempo libero degli scopi sanciti dai principi richiamati dall'art. art. 5 comma 7 dello Statuto del Politecnico e degli obiettivi del Piano Strategico 2020-2022 dell'Ateneo.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20², la Commissione I rileva che:

- Rapporto dipendenti/amministratori è coerente con le disposizioni di cui all'art. 20, lett. b).
- Fatturato del 2019 (società costituita il 28.07.2019) è inferiore al limite di cui all'art. 20 lett. d). A tal uopo, la Commissione I rileva che, vista la data di costituzione, è disponibile solo il fatturato 2019 pari a € 52.483 e che la società è completamente in fase di start-up e, pertanto, il riferimento economico-finanziario non può assurgere ad elemento ostativo al mantenimento, perché da considerare assolutamente fisiologico.
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio nei cinque esercizi precedenti: non applicabile in quanto la società gestisce anche un servizio di interesse generale.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2019 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate.

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

"SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l." abbreviabile come "Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l." od anche come "SIDERA S.r.l." (data di costituzione: 26/03/2018)

Compagine sociale: BOVISA TECH S.R.L. e Fondazione Politecnico di Milano

- Vista la nota del Presidente della Fondazione Politecnico di Milano del 30.06.2020 e la relativa documentazione allegata, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
 - o SIDERA è il veicolo operativo tramite il quale il Politecnico di Milano (attraverso la Fondazione Politecnico, che detiene il 40% del capitale sociale di SIDERA) e la Tsinghua University intendono offrire servizi alle imprese cinesi che intendono collaborare con l'Italia, per favorire - tramite la partnership e la collaborazione tra gli acceleratori delle suddette università – diverse tipologie di servizi:
 - ✓ offerta di programmi di post-graduate education per studenti cinesi in Italia e per dipendenti di imprese cinesi;
 - ✓ valorizzazione dei laboratori del Politecnico di Milano che sono presenti nel campus Bovisa e tramite i quali è possibile erogare servizi alle imprese favorendo il trasferimento tecnologico e la complementarietà tra realtà produttive italiane e cinesi;
 - ✓ collaborazione con grandi imprese cinesi con riferimento alle start-up e alle attività di incubazione.
 - o SIDERA si propone in prospettiva come veicolo di facilitazione dell'attività dei Dipartimenti e dei Consorzi del Politecnico di Milano nel contesto cinese.
 - o La Tsinghua è la più prestigiosa università della Cina; la società Tus-Holdings Co. Ltd ne gestisce l'incubatore Tus, che è stato creato nel 1994. La holding risale al 2000 e detiene partecipazioni in oltre 200 imprese, nelle quali ha effettuato investimenti seed per diversi miliardi di dollari.
- Vista l'Analisi Periodica del 2019, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 17.12.2019, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 1 del TUSP, è stato deliberato che la partecipazione indiretta in Sidera per il tramite di Fondazione Politecnico Milano, svolge un ruolo rilevante per l'Ateneo come veicolo di collaborazione scientifica e tecnologica interuniversitaria nei confronti di un prestigioso e importante partner accademico cinese, e che Sidera rientra nella categoria di cui all'art. 4, 2' comma, lett. a) e d) del TUSP.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che la partecipazione in Sidera sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo, perché attraverso la partecipazione indiretta alla società Sidera, per il tramite della Fondazione Politecnico di Milano, l'Ateneo persegue uno degli obiettivi

¹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

sanciti nel proprio Piano Strategico 2020-2022, come quello di massimizzare l'impatto delle attività dell'Ateneo su scala internazionale, consolidando le alleanze con gli altri sistemi universitari.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistano le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e d).

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20², la Commissione I rileva che:

- Rapporto dipendenti/amministratori non è coerente con le disposizioni di cui all'art. 20, lett. b).
A tal uopo la Commissione, sentiti anche i consiglieri della società SIDERA, rileva che la società SIDERA si è recentemente costituita e i suoi soci hanno deciso in fase di avvio di ridurre i costi anche attraverso l'attivazione di ruoli di Consigliere che operano a titolo gratuito e che svolgono anche le attività della società. In questa fase dunque il non pieno rispetto del rapporto amministratori/dipendenti appare giustificabile.
- Fatturato medio dei due anni (società costituita il 26/03/2018) è inferiore al limite di cui all'art. 20 lett. d).
A tal uopo la Commissione rileva che la società è stata costituita molto recentemente e dunque il suo fatturato ha ottime probabilità di aumentare nei prossimi anni di attività
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio nei cinque esercizi precedenti: Non applicabile in quanto la società svolge un servizio di interesse generale, ossia quello di incubatore certificato (accademico). Per completezza si segnala che nel 2019 la società ha conseguito un utile netto pari ad € 3,847 e che nel 1° esercizio di attività (il 2018) la società realizzo un utile netto pari ad € 9.284
- Non risultano costi legati a Sidera a carico del bilancio della Fondazione Politecnico di Milano (v. art. 20, lett. f).
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate.

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

S.I.E.T. Società Informazioni Esperienze Termoidrauliche S.P.A.

Compagine sociale (come da visura camerale del 07/07/2020): Politecnico di Milano, ENEA, Enel Innovation Hubs SRL, Tectubi Raccordi SPA, Ansaldo Energia SPA, SO.GE.PA. Società Generale di Partecipazioni SPA.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,
- Vista l'Analisi Periodica del 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 17.12.2019, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4¹ del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione in S.I.E.T. il Politecnico di Milano si conferma come partner-guida per le attività di R&D di SIET e può avere un accesso "privilegiato" alle capacità sperimentali di S.I.E.T., uniche e non replicabili presso l'Ateneo, e che la partecipazione del Politecnico di Milano a S.I.E.T. sia pienamente coerente con quanto previsto all'art. 4 TUSP, in particolare nella categoria di cui all'art. 4, 2' comma, lett. d).
- Vista la catalogazione, individuata nel Piano di Revisione Straordinaria, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 26.09.2017, in base alla quale l'attività svolta dalla società S.I.E.T. rientrava all'art. 4a e 4d del TUSP.
- Vista la relazione del Prof. Marco Ricotti del 23.06.2020, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
 - o SIET è un laboratorio di prova e di ricerca sperimentale con capacità uniche al mondo portate di acqua e vapore ad alta pressione e temperatura poiché collocata all'interno di una ormai storica centrale di potenza.
 - o SIET mantiene un elevato grado di riconoscibilità, apprezzamento e successo a livello europeo e con una clientela internazionale
 - o Il Politecnico di Milano conferma il ruolo di partner sostanziale di SIET per le attività di R&D, sia per le iniziative già in essere, sia per l'individuazione delle azioni future con particolare riferimento alle azioni Euratom-Horizon Europe.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, vista la relazione e la documentazione agli atti delibera che la partecipazione in S.I.E.T sia da mantenere. Il mantenimento della partecipazione all'ente è motivato in virtù delle specificità dell'ente sopra descritte. In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 TUSP, ritiene che sussistano le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a). Grazie a SIET, definita come infrastruttura di ricerca, il Politecnico riesce a sviluppare la propria attività istituzionale relativa alla ricerca, nell'ambito più ampio dei servizi di interesse generale, che altrimenti non sarebbe possibile realizzare con la stessa efficacia

¹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20², la Commissione I rileva che:

- Rapporto dipendenti/amministratori, è coerente con le disposizioni di cui all'art. 20, lett. b).
- Fatturato medio del triennio di riferimento, è superiore al limite di cui all'art. 20 lett. d).
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio nei cinque esercizi precedenti: non applicabile in quanto la società gestisce anche un servizio di interesse generale.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2019 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate.

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

SviluppoComo-ComoNExT S.p.A. - fusione per incorporazione in data 31/12/2016

Compagine sociale: Camera di Commercio di Como-Lecco, Banca Intesa SpA, Credito Valtellinese, Comune di Lomazzo, Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC, Fondazione Politecnico di Milano, Confindustria Como, BCC Brianza e Laghi, BCC di Lezzeno, Banco Desio, ANCE Como, Confartigianato Como, CNA Como, Confcommercio Como, Confcooperative Insubria.

- Vista la nota del Presidente della Fondazione Politecnico di Milano del 30.06.2020 e la relativa documentazione allegata, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
 - o Si tratta di un incubatore certificato di imprese innovative proprietario del Parco Tecnologico Scientifico Como NExT di Lomazzo (CO) nel quale è ubicata la sua sede operativa iscritto nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese in qualità di incubatore certificato.
 - o Le sue attività sono strumentali alle iniziative svolte dalla Fondazione a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca; dello sviluppo di nuova imprenditorialità e della qualificazione delle strutture delle amministrazioni pubbliche.
 - o Supporta inoltre le attività di trasferimento tecnologico, e di innovazione della Fondazione e dell'Acceleratore d'Impresa del Politecnico di Milano.

- Vista l'Analisi Periodica del 2019, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 17.12.2019, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4¹ del TUSP, è stato deliberato che la partecipazione indiretta del Politecnico di Milano in SviluppoComo - ComoNext, per il tramite di Fondazione Politecnico Milano, sebbene il periodo di attività della società sia ancora troppo breve per giungere ad una valutazione precisa, rientra nella categoria di cui all'art. 4, 2^a comma, lett. a),

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che la partecipazione in SviluppoComo - ComoNext sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo, perché attraverso la partecipazione indiretta alla società SviluppoComo - ComoNext, il Politecnico di Milano, per il tramite della Fondazione Politecnico di Milano, persegue finalità pienamente coerenti con l'obiettivo di promuovere la trasmissione delle conoscenze e quindi della propria attività istituzionale relativa alla ricerca, che altrimenti non sarebbe possibile realizzare con la stessa efficacia. In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a).

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20², la Commissione I rileva che:

¹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- Rapporto dipendenti/amministratori è coerente con le disposizioni di cui all'art. 20, lett. b).
- Fatturato medio del triennio di riferimento è superiore al limite di cui all'art. 20 lett. d).
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio nei cinque esercizi precedenti: non applicabile in quanto la società svolge un servizio di interesse generale ossia quello di incubatore certificato e di gestore del parco scientifico tecnologico di Lomazzo. Per completezza si segnala che i risultati economici degli ultimi 5 esercizi furono i seguenti: bilancio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un utile di euro 50,900; bilancio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un utile di euro 16.462 (a fronte: di una perdita di euro 518.964 relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2017; di una perdita di euro 387.705 relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2016 di SviluppoComo-ComoNExT S.p.A. e dei seguenti risultati di esercizio della società fusa Como NExT S.c.p.A.: una perdita di euro 583.123 relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2015).
- Non risultano costi legati a SviluppoComo-ComoNExT a carico del bilancio della Fondazione Politecnico di Milano (v. art. 20, lett. f).
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate.

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Valutazioni conclusive:

L'esito dell'analisi, sinteticamente rappresentato anche nella tabella 1 denominata "tavola sinottica riepilogativa", determina il mantenimento senza interventi sia delle nove partecipazioni dirette sia delle tre partecipazioni indirette: *ART-ER – Società consortile per Azioni costituita per fusione il 01.05.2019; CEFRIEL - Soc.cons. r.l.; ITALCERTIFER S.p.A.; Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – LEAP s.c.a r.l.; Made s.c.a.r.l.; MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni; POLI.design - Società consortile a responsabilità limitata per la Ricerca Applicata, la Formazione Continua e la Valorizzazione del Design; Polihub Servizi s.r.l. (partecipazione indiretta); POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S.S.D. a r.l.; SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l. (partecipazione indiretta); S.I.E.T. società informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A.; SviluppoComo-ComoNEXT S.p.A. (partecipazione indiretta).*

Per quanto riguarda l'indicazione di possibili sovrapposizioni fra gli ambiti di attività delle società partecipate dall'Ateneo si segnala che gli organi di governo di qs. Ateneo non hanno rilevato "attività analoghe o similari", né necessità "di aggregazione".

Pertanto, gli organi di governo di qs. Ateneo, verificato che ricorrono tutti i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 del TUSP, non hanno rilevato necessario predisporre un piano di razionalizzazione.

TAVOLA SINOTTICA RIEPILOGATIVA – TAB. 1

| Tabella 1 - Tavola sinottica riepilogativa delle partecipazioni del Politecnico di Milano, in Società di capitali, riferita al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nome Società partecipata/ragione sociale, partecipate al 31.12.2019 | Codice fiscale società partecipate | partecipazione diretta (D) o indiretta (I) | Quota di partecipazione posseduta dal Politecnico di Milano, ovvero dall'ente controllato dal Politecnico di Milano | partecipazioni indirette di II livello | Struttura di riferimento | Finalità perseguite di cui all'art. 4 del T.U. 175/2016 | Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 4 del T.U. come riportate nei quadri che precedono (SINO) | Rapporto amministratori/dipendenti | Rapporto amministratori/dipendenti Valutazioni | fatturato/ricavi del triennio 2017/19 Voci A1 e A5 del conto economico | fatturato/ricavi del triennio 2017/19 Voci A1 e A5 del conto economico Valutazioni | nei tre esercizi precedenti (solo per società che non svolgano un servizio di | Necessità di contenimento dei costi di funzionamento a carico del bilancio del Politecnico di Milano per il 2019 (SINO) | esito delle valutazioni |
| ART-ER – Società consortile per Azioni (costituita per fusione il 01.05.2019) | 03786281208 | D | 1,29% | Soprip Srl | Polo Territoriale di Piacenza | Società in house e Finalità di cui all'art. 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione | NO | 5/196 | ok | vista la data di costituzione, è disponibile solo il fatturato 2019 Anno 2019: € 18.918.898 | ok | vista la data di costituzione, è disponibile solo l' Anno 2019: € 8.937,00 | NO | MANTENERE |
| CEFRIEL - Soc.cons. a r.l. | 09144820157 | D | 0,3% | - | Dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria | Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione | NO | 9/135 | ok | Anno 2017: € 13.318.073 Anno 2018: € 13.683.609 Anno 2019: € 14.807.635 | ok | Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale | NO | MANTENERE |
| ITALCERTIFER SpA | 05127870482 | D | 8,3% | - | Dipartimento Meccanica | Finalità di cui all'art. 4a del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione | NO | 6/152 | ok | Anno 2017: € 16.086.639 Anno 2018: € 18.912.307 Anno 2019: € 18.479.024 | ok | Non applicabile in quanto la società svolge un servizio di interesse generale | NO | MANTENERE |
| Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – LEAP s.c.a.r.l. (data di costituzione: 13.03.2017) | 01438910331 | D | 24,42% | - | Polo Territoriale di Piacenza, Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta", Elettronica, Informazione e Bioingegneria, Energia, Ingegneria Civile e Ambientale. | Finalità di cui all'art. 4a del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione | NO | 11/10 | non rileva in quanto in attesa di riorganizzazione interna | Anno 2017 : € 1.340.743 Anno 2018: € 1.504.399 Anno 2019: € 1.239.031 | ok | Non applicabile in quanto la società svolge un servizio di interesse generale | NO | MANTENERE |
| Made scari (data di costituzione: 11.01.2019) | 10643980963 | D | 34% | - | Ateneo | Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione | NO | 7/0 | non rileva in quanto in fase di start-up | vista la data di costituzione, è disponibile solo il fatturato 2019 Anno 2019: € 45.264 | non rileva in quanto in fase di start-up | Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale | NO | MANTENERE |
| MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni | 08591680155 | D | 35,21% | - | Dipartimento Ingegneria Gestionale | Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione | NO | 11/131 | ok | Anno 2017: € 22.659.824 Anno 2018: € 26.405.720 Anno 2019: € 27.270.048 | ok | Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale | NO | MANTENERE |
| POLI.design - Società consortile a responsabilità limitata per la Ricerca Applicata, la Formazione Continua e la Valorizzazione del Design (data di costituzione: 10.03.2017) | 12878090153 | D | 39,68% | - | Dipartimento di Design | Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione | NO | 5/19 | ok | Anno 2017 : € 4.789.588 Anno 2018: € 5.818.928 Anno 2019: € 5.706.945 | ok | Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale | NO | MANTENERE |
| Polihub Servizi s.r.l. | 08235820969 | I | quota di partecipazione del valore nominale di € 54.000 pari al 50% del capitale sociale della società. Si segnala che la partecipata è solo collegata e non controllata e non è sottoposta né alla direzione né al coordinamento della Fondazione Politecnico di Milano | - | Fondazione Politecnico di Milano | Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione | NO | 6/16 | ok | Anno 2017: € 2.448.494 Anno 2018: € 2.620.838 Anno 2019: € 3.299.719 | ok | Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale | NO | MANTENERE |
| POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S.S.D. a r.l. (data di costituzione: 29/07/2019) | 10929120961 | D | 100% | - | Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese - Servizio Promozione Attività Sportive fino al 31.12.2019 | Società in house e Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione | NO | 1/2 | ok | vista la data di costituzione, è disponibile solo il fatturato 2019 Anno 2019: € 52.483 | non rileva in quanto in fase di start-up | Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale | NO | MANTENERE |
| *SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l.* abbreviabile come "Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l." od anche come "SIDERA S.r.l.". (data di costituzione: 26/03/2018) | 10293150966 | I | quota di partecipazione del valore nominale di € 40.000,000 pari al 40% del capitale sociale della società. | - | Fondazione Politecnico di Milano | Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione | NO | 5/0 | non rileva in quanto in fase di start-up | Anno 2018 (primo anno di esercizio sociale) € 87.050 Anno 2019 € 56.519 | non rileva in quanto in fase di start-up | Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale | NO | MANTENERE |
| S.I.E.T. società* informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A. | 00817240336 | D | 3,58% | - | Polo Territoriale di Piacenza: Energia | Finalità di cui all'art. 4a del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione | NO | 6/22 | ok | Anno 2017 : € 2.540.786 Anno 2018: € 2.161.782 Anno 2019: € 2.269.738 | ok | Non applicabile in quanto la società svolge un servizio di interesse generale | NO | MANTENERE |
| Soprip Srl | 00723400347 | I | 7,21% | - | ART-ER scpa | n.a. | - | - | - | - | - | - | - | SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE |
| SviluppoComo-ComoNEXT S.p.A. fusione per incorporazione in data 31/12/2016 | 02984260139 | I | numero 430.617 azioni (del valore unitario di € 1) pari a circa il 4,43% del capitale sociale di Sviluppo Como-ComoNEXT S.p.A. | - | Fondazione Politecnico di Milano | Finalità di cui all'art. 4a del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione | NO | 5/19 | ok | Anno 2017 € 2.222.422 Anno 2018 € 2.882.992 Anno 2019 € 3.574.498 | ok | Non applicabile in quanto la società svolge un servizio di interesse generale | NO | MANTENERE |

TABELLA "DISMISSIONI" – TAB. 2

Tabella 2 - Dismissioni delle partecipazioni societarie al 31.12.2019

| Nome e Ragione sociale | Quota di Partecipazione | Situazione al 31/12/2019 (data adozione piano di razionalizzazione periodica) | Situazione a novembre 2020 | Valutazioni |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| COIRICH Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage - società consortile a responsabilità limitata | 14.29% | è stata presentata richiesta di liquidazione della quota di partecipazione alla Società COIRICH, nei confronti della quale si sta valutando anche l'ipotesi di procedere con un'azione di recupero crediti corrispondente al valore della stessa, stante la non disponibilità di COIRICH di aderire alla richiesta. | A seguito del mancato riscontro alla negoziazione assistita, il Politecnico (ufficio Avvocatura di Ateneo) ha presentato atto di citazione con udienza fissata a marzo 2020 che, ovviamente è stata rinviata a data da destinarsi in ragione della situazione in cui ci troviamo. | Si prende atto dello stato di avanzamento dei lavori |
| Mi.To. Tech S.r.l. (Spin-off) | 7.20% | è stata acquisita perizia da parte del Politecnico di Milano | la società ha chiesto di fare una contro perizia del determinare il valore | Si prende atto dello stato di avanzamento dei lavori |
| E-CO S.r.l. | 9% | nella seduta del 26/02/2019, il Consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano ha deliberato la cessione della quota, pari al 9% del capitale sociale di 10.000,00 euro. La proposta di acquisto dell'intero pacchetto di quote detenute da Politecnico e il corrispettivo complessivo comunicato dagli acquirenti per l'acquisto della totalità delle suddette quote è pari a 4.050,00 euro. In attesa di atto notarile. | ancora in attesa dell'atto notarile | Si prende atto dello stato di avanzamento dei lavori |